

## **Omissis**

### **Fatto e diritto**

Propone ricorso per cassazione H.K., di nazionalità albanese, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 15 novembre 2013, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame contro il provvedimento del Gip di Alessandria, applicativo della misura della custodia in carcere in ordine alle contestazioni provvisorie di furto pluriaggravato, violazione della normativa in materia di armi e ricettazione, per fatti risalenti al 2013.

Deduce la nullità del procedimento di riesame per violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 8. Infatti l'avviso per l'udienza, originariamente fissata, del 18 novembre 2013, sebbene regolarmente inviato per posta elettronica certificata, sia al difensore ricorrente che al co-difensore, rii novembre precedente, era stato seguito da altro avviso dello stesso Ufficio, il mattino del 15 novembre 2013 - peraltro tempestivamente conosciuto solo dall'avvocato oggi impugnante - contenente la indicazione della anticipazione dell'udienza alle 12,30 dello stesso giorno, per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

Il ricorrente difensore aveva prontamente inviato un fax per dedurre l'impossibilità di recarsi da Roma a Torino in appena due ore e per dedurre la nullità di tale procedura non essendo stato rispettato il termine libero di tre giorni previsto dal codice di rito: una nullità di ordine generale, dedotta dalla difesa con l'unico mezzo concretamente utilizzabile.

Il ricorso è fondato.

Risulta dall'esame del fascicolo qui trasmesso che, come dedotto ed allegato dal difensore, per la udienza del 15 novembre, di effettiva trattazione del procedimento incidentale, l'avviso ad esso era stato notificato addirittura il giorno stesso, sia pure con qualche ora di anticipo, ma certamente in violazione dell'art. 309, comma 8 che pone, a garanzia della effettività del diritto di difesa, la possibilità, per il difensore, di fruire di tre giorni liberi per organizzare la propria trasferta e svolgere il mandato dinanzi al Tribunale del riesame.

Tale diritto risulta invece pregiudicato nel caso, conforme a quello di specie, in cui il difensore sia stato sostanzialmente allertato della fissazione della udienza, sia pure con tre giorni di anticipo, ma in relazione ad una data diversa rispetto a quella effettiva, e a questa successiva.

Infatti, in tale evenienza, sebbene il legale abbia disposto del tempo minimo previsto dalla legge per la preparazione dei propri mezzi difensivi, tuttavia non è stato messo nelle condizioni obiettive per predisporre anche i mezzi per la trasferta e per garantire la presenza in udienza, soprattutto tenuto conto della distanza apprezzabile esistente tra il luogo di ubicazione dello studio professionale (in Roma) e quello della udienza stessa (in Torino).

Si è pertanto integrata la nullità di ordine generale dedotta, oltretutto tempestivamente con il primo mezzo utile (il ricorso per cassazione).

Ciò comporta l'annullamento del procedimento e conseguentemente del provvedimento impugnato, ma non la inefficacia della misura (v. Sez. U, Sentenza n. 2 del 12/02/1993 Cc. (dep. 06/05/1993) Rv. 193414, Piccioni).

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014